

Repertorio n. 120

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROMOZIONE TURISTICA E DEL MARKETING TERRITORIALE, NONCHÉ DELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI BEVAGNA, CAMPELLO SUL CLITUNNO, CASTEL RITALDI, GIANO DELL'UMBRIA, GUALDO CATTANEO, MASSA MARTANA, MONTEFALCO, TREVI.

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di giugno,

TRA

- L'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, rappresentata dal Presidente pro-tempore Bernardino Sperandio, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 5 del 09/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Bevagna, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Annarita Falsacappa, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Bevagna, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Maurizio Calisti, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Campello sul Clitunno, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 27/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Elisa Sabbatini, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Ritaldi, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 02/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Manuel Petruccioli, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Giano dell'Umbria, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 05/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Enrico Valentini, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Gualdo Cattaneo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 10/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Massa Martana, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco Federici, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Massa Martana, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/04/2022, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

- Il Comune di Montefalco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luigi Titta, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Montefalco, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 30/11/2021, esecutiva ai sensi di legge con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- Il Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Bernardino Sperandio, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Trevi, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 08/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione dei Comuni, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000, denominata "Terre dell'Olio e del Sagrantino";
- a norma degli art. 7 e 8 dello Statuto i comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia;
- in attuazione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali gli Enti come sopra rappresentati intendono stipulare una specifica convenzione per la gestione associata del servizio di promozione turistica e marketing territoriale, nonché di progettazione e pianificazione strategica sovracomunale dei Comuni dell'Unione;
- gli Enti Locali sono sollecitati, in forza della normativa nazionale e regionale vigente, all'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture così da rendere all'utenza servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione;
- la realizzazione del processo associativo garantirà una maggiore ed ottimale operatività dell'Unione, anche al fine di snellire la gestione di funzioni trasversali attualmente in capo ai singoli Comuni;
- il trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi, si perfeziona con la stipulazione di una convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

Ritenuto opportuno promuovere ed incentivare in ambito comunale e sovra comunale le attività connesse alle politiche europee, statali e regionali in termini di sussidiarietà e di cittadinanza attiva;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 10/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 30 e 32 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni e gli articoli 7 e 8 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino;

Tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino costituisce in maniera unificata la funzione amministrativa inerente la gestione associata della promozione turistica e marketing territoriale per la valorizzazione dell'intera area territoriale e la creazione e rafforzamento di una brand identity coerentemente alle strategie regionali, nonché della progettazione e pianificazione sovracomunale legata ai finanziamenti pubblici, compresi quelli rivenienti dal PNRR.

La gestione associata delle funzioni in oggetto persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle stesse sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, assicurando l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2 Finalità

La gestione associata di cui alla presente convenzione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la effettuazione ottimale della funzione stessa sul territorio.

In particolare, la finalità è quella di perseguire ed assicurare servizi attraverso il potenziamento di un sistema a rete teso a garantire uniformità di comportamenti e metodologie di intervento presso l'utenza.

Art. 3 Funzioni, attività e servizi

La funzione conferita concernente la promozione turistica e marketing territoriale dell'area territoriale dell'Unione si articola in:

- ◆ Svolgimento del servizio di informazione e di accoglienza turistica sovracomunale anche attraverso la gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica associati;
- ◆ Gestione del servizio in forma associata secondo le indicazioni di funzionamento ed in linea con il piano di promozione della Regione Umbria di azioni mirate allo sviluppo del comparto turistico dell'intero territorio;
- ◆ Coordinamento degli interventi di promozione turistica nell'ambito della programmazione del marketing territoriale sovracomunale;
- ◆ Promozioni di studi e ricerche finalizzate ad approfondire e diffondere la conoscenza del territorio con particolare riferimento alla sua potenzialità turistica in modo da potenziarne l'offerta in sinergia con gli operatori del settore;
- ◆ Produzione di materiale pubblicitario ed informativo (brochure, guide, pubblicità stradale, televisiva, su riviste, ecc.) di livello sovracomunale e d'area;
- ◆ Realizzazione, implementazione e gestione di siti web, app o di specifiche piattaforme per la valorizzazione dell'area dell'Unione per favorire l'incontro della domanda con l'offerta turistica;
- ◆ Partecipazione a manifestazioni ed eventi espositivi, organizzazione di workshop ed eventi di promozione in loco con il coinvolgimento della stampa specialistica e/o influencer;
- ◆ Acquisizione, valutazione e caricamento sul sito istituzionale di riferimento o sulle relative piattaforme, delle proposte e degli eventi ricadenti sul territorio dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino;
- ◆ Realizzazione e gestione di progetti sovracomunali d'area per la promozione del territorio dell'Unione;
- ◆ Presentazione ad Enti, Associazioni, Fondazioni ecc. di progetti integrati d'area richiedendone il relativo finanziamento;

- ◆ Gestione di particolari interventi, aventi natura integrata e rilevanza di area, anche finanziati da risorse UE, nazionali, regionali o di altra natura, da attuare, oltre che direttamente dall'unione, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite specifici accordi da stipulare di volta in volta;
- ◆ Scouting e informazione sulle principali opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee relative a progetti di interesse per tutte le realtà dei Comuni dell'Unione.

La funzione conferita all'Unione dei Comuni concernente la progettazione e pianificazione sovracomunale legata ai finanziamenti pubblici, compresi quelli rivenienti dal PNRR persegue lo scopo di:

- informare i Comuni e il territorio sulle opportunità di finanziamenti europei, statali e regionali, compresi quelli relativi al PNRR;
- supportare gli enti associati nell'attività di programmazione e di scelta delle politiche strategiche riguardanti tali finanziamenti;
- assistere l'Unione nei rapporti istituzionali con le amministrazioni locali e centrali responsabili dei fondi strutturali, dei fondi europei e dei fondi PNRR;
- elaborazione e gestione di progettazioni integrate d'area, finanziate con fondi pubblici.

Art. 4 Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

A ciascuno dei Comuni associati rimangono le seguenti attività:

- ◆ Svolgimento di eventi, azioni, interventi e realizzazione di materiale di promozione turistica, culturale e ambientale di livello locale e comunale;
- ◆ Interazione con l'Unione dei Comuni relativamente a itinerari, eventi, manifestazioni ai fini dell'esercizio delle iniziative previste dal servizio associato nell'ambito della programmazione strategica d'area;
- ◆ Ricognizione dei fabbisogni territoriali e locali per la definizione della programmazione strategica sovracomunale.

Art. 5 Direttive per lo svolgimento delle funzioni

L'Unione dei Comuni procederà nell'ambito del proprio potere organizzativo e convenzionale a disciplinare il funzionamento della gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione. Le direttive saranno approvate dall'Ente delegato anche per conto degli Enti deleganti sulla base di quanto stabilito dalla presente convenzione e/o adottate dalla Giunta dell'Unione dei Comuni.

Art. 6 Durata e adesione altri comuni

Il conferimento delle funzioni all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dalla data di stipula della stessa ed hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della Giunta dell'Unione dei Comuni, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione previa propria Deliberazione del Consiglio Comunale e sottoscrizione della presente convenzione senza necessità di apposita Deliberazione Consiliare degli Enti già aderenti.

Art. 7 Strumenti di consultazione tra i partecipanti

La Giunta dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino svolge funzioni di indirizzo politico e di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi convenzionati. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione della funzione.

Approva il preventivo del costo di gestione prima della predisposizione del bilancio di previsione di ciascun Comune e dell'Unione e successivamente il consuntivo, su proposta del responsabile del

servizio.

Ciascun Comune aderente alla presente convenzione individua almeno un referente del settore comunale competente il cui nominativo deve essere comunicato all'Unione dei Comuni.

Con apposita regolamentazione saranno definiti i rapporti tra il referente ed il personale della funzione associata.

Art. 8 Risorse e rapporti finanziari

Le spese di funzionamento relative alla funzione associata sono in via prioritaria coperte da contributi UE, statali e/o regionali ed eventualmente ripartite in proporzione alla popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente.

I Comuni associati, in caso di mancata reperibilità delle risorse come al comma precedente, trasferiscono le eventuali quote annuali a proprio carico, in base al piano finanziario approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni annualmente, entro le seguenti scadenze:

50% della quota entro il 31 Maggio;

50% della quota entro il 30 Novembre.

Eventuali conguagli verranno regolarizzati entro il 15 Febbraio sulla base del consuntivo delle spese sostenute dall'Unione dei Comuni approvato dalla Giunta stessa.

I comuni aderenti alla convenzione possono finanziare la quota del servizio associato destinando, qualora istituita, una percentuale dell'imposta di soggiorno con specifico regolamento di applicazione.

I trasferimenti statali e/o regionali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite.

La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

Art. 9 Dotazione di personale

La dotazione di personale dell'ufficio cui compete l'esercizio il servizio associato è definita dalla Giunta dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino.

L'Unione dei Comuni può operare anche con personale distaccato o comandato dai Comuni.

L'Unione dei Comuni, nell'ambito della propria operatività, potrà attivare e beneficiare anche di interventi di politica attiva del lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo i c.d. tirocini extra-curricolari) finanziati con fondi UE e nazionali.

L'Unione dei Comuni potrà inoltre beneficiare di eventuali incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

I Comuni aderenti procedono con provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio associato vengono annualmente determinate con il relativo progetto, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 10 Beni e strutture

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività associate oggetto della presente convenzione utilizzando in comodato d'uso gratuito:

- gli immobili o la porzione d'essi, su cui saranno allocati per l'esercizio del servizio associato;
- i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni destineranno all'esercizio del servizio associato.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

L'Unione provvederà a condurre i beni con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione.

La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 11 Inadempimento degli obblighi convenzionali

Qualora non si rendessero disponibili i fondi necessari alla gestione della funzione associata oggetto della presente convenzione ed in particolare qualora uno o più Comuni deleganti non procedano al trasferimento delle somme a loro carico, l'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, previa diffida ad adempiere, può sospendere l'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 12

Recesso dalla convenzione

Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, restando pertanto a carico dell'ente interessato le spese fino alla data di operatività del recesso; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

Per recedere, dovranno essere trascorsi almeno cinque anni dalla stipula della convenzione o, per chi aderisce successivamente, dalla delibera di approvazione della stessa in Consiglio Comunale. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione se deliberato entro il mese di giugno.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni; l'Unione con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, in ogni caso verifica il permanere delle condizioni ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

Nel caso di recesso di un singolo Ente o più Enti, il personale originariamente trasferito dai Comuni all'Unione, o quello assunto in sostituzione di quello trasferito cessato per dimissioni o collocamento in quiescenza, dovrà essere riassunto dal Comune di provenienza oltre a farsi carico pro quota del personale di nuova assunzione a meno che, per il personale di nuova assunzione, la Giunta dell'Unione non deliberi ai fini organizzativi del personale la funzionalità della permanenza in servizio presso l'Unione del personale di nuova assunzione.

Atteso che il recesso interviene in un contesto organizzativo economico e gestionale complesso e strutturato, il Comune recedente sarà in ogni caso tenuto a continuare a contribuire ai costi del servizio in quota percentuale e per un periodo stabilito dalla Giunta dell'Unione, comunque non inferiore ai due anni successivi la comunicazione di recesso da parte del Comune.

Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente assegnati in comodato d'uso gratuito all'Unione restano in uso alla stessa, qualora siano valutati funzionali al servizio di gestione associata del personale, fin quando non sia trovata altra idonea soluzione e in ogni caso fatti salvi eventuali interventi di investimento sulla struttura che siano stati realizzati con fondi dell'Unione per cui dovrà adottarsi piano di recupero decorrente dal recesso dell'Ente.

Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in

carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come sede del servizio. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio del Comune recedente per l'esercizio delle materie oggetto del recesso, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati al recesso, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

Lo scioglimento della gestione associata può avvenire per mutuo consenso e deve essere deliberato dai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni e dal Consiglio Comunale dell'Unione.

In caso di scioglimento della gestione associata, il personale originariamente trasferito dai Comuni all'Unione sarà ricollocato presso i Comuni che lo hanno trasferito con aumento o diminuzione all'unità superiore o inferiore più prossima anche in eventuale presenza di unità part-time.

Nel caso in cui in costanza di gestione associata sia assunto personale a tempo indeterminato verrà trasferito ai Comuni dell'Unione che hanno trasferito il personale fino a concorrenza del personale trasferito e nel caso di personale assunto, ulteriore rispetto alle unità trasferite per la funzionalità della gestione associata, in quota parte con criteri che saranno stabiliti in sede di scioglimento della gestione associata.

Il personale trasferito conserverà lo stesso trattamento giuridico ed economico maturato al momento del trasferimento. L'Unione dei Comuni applicherà al personale gli istituti contrattuali approvati sulla base della normativa vigente.

Art. 13

Controversie relative alla convenzione

Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le funzioni di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminate nell'ambito della Giunta dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino.

Art. 14

Gestione del contenzioso

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso farà carico all'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di una eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna, con i criteri stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

Art. 15

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della presente convenzione, alle disposizioni del Codice Civile e regolamentari che saranno emanate anche per quanto concerne aspetti organizzativi interni all'ufficio che gestisce la funzione associata.

Art. 16

Tutela dei dati e sicurezza

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento Europeo

sulla protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (rif. Reg. UE n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

L'Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dati, ai sensi degli articoli 4, comma 1, punto 7) e dell'art. 24 Regolamento Europeo n. 679/2016, in qualità di titolare del trattamento individua il Responsabile Unico della Protezione dei Dati.

Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito della gestione associata anche ubicati presso le rispettive sedi comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del responsabile del trattamento.

L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella presente convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione alla funzione associata per i provvedimenti tecnici di competenza.

L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 17

Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Bevagna
Comune di Campello sul Clitunno
Comune di Castel Ritaldi
Comune di Giano dell'Umbria
Comune di Gualdo Cattaneo
Comune di Massa Martana
Comune di Montefalco
Comune di Trevi

Il Presidente
dell'Unione dei Comuni TOS

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.